

Sentenza del 22/09/2020 n. 958 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna Sezione/Collegio 4

Testo:

XXX srl presentava ricorso contro avvisi di accertamento con i quali il Comune XXXX richiedeva il pagamento di maggiori somme a titolo IMU per gli anni 2012, 2013, 2014 e TASI per l'anno 2015, emessi a seguito del controllo eseguito per la determinazione dell'imposta dovuta essendo stati riscontrati degli errori materiali di calcolo e/o omissioni relativi agli immobili posseduti dalla società ricorrente in quel Comune.

La ricorrente contestava il difetto di motivazione dell'atto per mancata allegazione della delibera e del regolamento comunale e la mancata allegazione dell'atto di nomina del funzionario responsabile.

Eccepiva inoltre l'invalidità degli avvisi per la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale con conseguente violazione dei principi di cui alle sentenze della Corte di Giustizia Unione Europea.

Rilevava, inoltre, che gli avvisi difettavano dei criteri di rideterminazione delle aree fabbricabili, così come disposto dall'art. 5 c. 5 del D.Lvo 504/1992 e che, inoltre erano illegittimamente determinate le pertinenze, che non presentavano alcun rapporto di complementarietà con le abitazioni del complesso immobiliare.

Infine, contestava la mancata riduzione della base imponibile per i fabbricati inagibili, sostenendo vertersi al cospetto di fabbricati privi dei requisiti minimi igienico sanitari e di sicurezza.

Si costituiva con atto di controdeduzioni il Comune facendo rilevare che gli avvisi esponevano le ragioni giustificatrici degli accertamenti, permettendo al contribuente di conoscere l'iter logico giuridico seguito e di contestare nell'an e nel quantum le pretese tributarie.

Negava la sussistenza di un obbligo del contraddittorio endoprocedimentale per i tributi diversi da quelli armonizzati.

Rilevava che il valore medio attribuito alle aree fabbricabili risultava determinato dalla scheda di valutazione terreni edificabili elaborata dal Servizio del Territorio del Comune, non contestata se non in via meramente assertiva dalla contribuente e che il vincolo pertinenziale deve ritenersi sussistere laddove il bene accessorio sia parte dello stesso complesso dove si trova l'immobile principale anche se lo stesso risulta accatastato singolarmente rispetto all'abitazione principale, purché la prima sia destinata al servizio durevole della seconda.

Infine contestava la sussistenza del presupposto per la riduzione della base imponibile, dal momento che la condizione di inagibilità degli immobili non era riconducibile allo stato di degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Con sentenza la Commissione Tributaria Provinciale di Parma rigettava il ricorso.

La Commissione escludeva in via preliminare che la mancata allegazione della delibera, del regolamento Comunale e dell'atto di nomina del funzionario responsabile integrino causa di nullità dell'atto accertativo.

Escludeva inoltre la sussistenza del difetto di motivazione, contenendo gli atti l'esposizione delle ragioni dell'accertamento.

Escludevano inoltre i giudici parmensi l'esistenza dell'obbligo di instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, limitato agli accertamenti c.d. a tavolino per i tributi armonizzati.

Rilevava la correttezza della rideterminazione del valore delle aree fabbricabili, essendo lo stesso determinato dalla scheda di valutazione allegata ad ogni avviso di accertamento, sulla base del dettato dell'art. 5 del DLgs 504/1992, e non avendo formato oggetto di specifica censura di illegittimità con strumenti di carattere tecnico.

Osservava inoltre il vincolo pertinenziale ben avrebbe potuto essere riconosciuto anche tra immobili oggetto di rilevazioni catastali separate, una volta riconosciuta la sussistenza di un rapporto di strumentalità della pertinenza, posta a servizio durevole e permanente dell'immobile principale.

Negava infine la sussistenza delle condizioni per la riduzione dell'imposta, ritenendo fondate le osservazioni dell'ente in ordine all'assenza delle situazioni legittimanti la pretesa, non vertendosi in presenza di un immobile inagibile ma carente delle condizioni igienico-sanitarie.

Contro la sentenza ha presentato appello XXXX

Con il primo motivo censura l'assenza di motivazione nella parte in cui è stata esclusa la carenza motivazionale dell'atto impositivo e l'invalidità dello stesso per mancata allegazione dell'atto di nomina del funzionario responsabile.

Col secondo motivo si censura il mancato richiamo al principio di diritto dell'Unione Europea in tema di contraddittorio endoprocedimentale.

Col terzo motivo l'appellante si duole dell'errore deliberativo della sentenza che ha ritenuto legittima la rideterminazione delle aree fabbricabili operata dal Comune in difetto di elementi valutativi coerenti e conoscibili, richiedendo, al contrario una inammissibile contestazione tecnica da parte del contribuente, in violazione dell'art. 112 c.p.c..

Col quarto motivo contesta l'illegittima identificazione delle pertinenze, erroneamente valutate - in contrasto con lo stato di fatto - come poste a servizio dell'immobile principale.

Con il quinto motivo si censura infine la illegittima esclusione del diritto alla riduzione della base imponibile - e quindi dell'imposta - in ragione della inagibilità del complesso immobiliare; ciò per una non corretta lettura delle evidenze processuali, al contrario dimostrative della sussistenza delle condizioni previste dalla legge.

Si è costituito con atto di controdeduzioni il Comune XXXX ribadendo la legittimità del proprio operato e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

L'appellante ha presentato memoria in sostituzione della pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato.

Per il suo carattere assorbente la Commissione ritiene di dover scrutinare in via preliminare il motivo di ricorso inerente l'erroneo scrutinio di legittimità dell'atto impositivo ancorché carente di allegazione della fonte attributiva dei poteri del funzionario delegato sottoscrittore dell'atto.

L'art. 11, comma 4, del d.lgs. 504/1992 stabilisce che *"Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi"*.

Tale disposizione, come di recente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. T 20.3.2020 n. 6697), è tuttora vigente, non essendo stata abrogata da alcuna disposizione di legge successiva, ed in particolare dal **D.L.vo 267/2000**.

Ne consegue che trova applicazione l'elaborazione giurisprudenziale che si è formata in merito alla disciplina della contestazione da parte del contribuente dei poteri impositivi del sottoscrittore dell'atto.

E' noto al riguardo che, ove il contribuente contesti, anche in forma generica, la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento ad emanare l'atto, è onere dell'Amministrazione che ha immediato e facile accesso ai propri dati di fornire la prova dell'esistenza della delega in capo al delegato (Cass. Sez. T 9.11.2015 n. 22800; Cass. Sez. T 12.5.2016 n. 9736).

Il principio è stato ribadito in numerose pronunce, secondo cui, appunto: «L'avviso di accertamento è nullo, ai sensi del **d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600**, art. 42, se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato" e, nel caso in cui la sottoscrizione non sia "quella del capo dell'ufficio titolare", ma di altro funzionario "incombe all'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l'esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'ufficio», cfr ex multis, Cass. Sez. T 14.6.2013 n. 14942 Cass. Sez. T 5.9.2014 n. 18758 Cass. Sez. T 12781/2016; Cass. Sez. T. 5200/2018).

La sanzione della nullità dell'avviso di accertamento trova in particolare giustificazione nel fatto che gli avvisi di accertamento costituiscono la più ampia e complessa espressione del potere impositivo, ed incidono con particolare profondità nella realtà economica e sociale, sicché la qualità professionale di chi emana l'atto costituisce una essenziale garanzia per il contribuente (Cass. Sez. T 2.2.2015 n. 24492, da ultimo, in termini, Cass. 20.3.2020 n. 6697).

Nel caso di specie, a fronte della specifica contestazione del contribuente in ordine ai poteri di esazione dei tributi in capo al soggetto apparentemente destinato a rappresentare l'ente, il Comune di Salsomaggiore non ha provveduto alla produzione in giudizio dell'atto di conferimento (delibera di giunta).

Tale omissione è stata erroneamente ritenuta irrilevante da parte della Commissione Tributaria Provinciale, che ha richiamato in maniera fuorviante l'**art. 7 della l. 212/2000**, senza valutare adeguatamente la chiara elaborazione giurisprudenziale in materia di difetto della prova del potere rappresentativo.

Risolvendosi dunque la mancata allegazione dell'atto di nomina del funzionario - si ripete, nemmeno sanata nel corso

del giudizio - in causa di invalidità dell'atto di accertamento, si impone la declaratoria di nullità, con la conseguente riforma della sentenza impugnata.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Commissione, in riforma della sentenza impugnata, annulla gli avvisi di accertamento.

Condanna il Comune XXXXX a rifondere le spese dei due gradi di giudizio, liquidate in euro 3.000, oltre IVA e CAP.
